

RETTIFICHE

Rettilifica della direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 92/61/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 106 del 3 maggio 2000)*

A pagina 2, articolo 2:

anziché: «Le procedure per la concessione dell'approvazione del tachimetro ...»,*leggi:* «Le procedure per la concessione dell'omologazione del tachimetro ...».

A pagina 2, articolo 5, punto 3:

anziché: «... voce "Tachimetro e contachilometri" e la menzione "CONF"...»,*leggi:* «... voce "Tachimetro" e la menzione "CONF"...».

A pagina 2, articolo 6, paragrafo 3:

anziché: «... inerenti al tachimetro, l'immissione in circolazione ...»,*leggi:* «... inerenti al tachimetro, la prima immissione in circolazione ...».**Rettilifica della direttiva 2000/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, che modifica la direttiva 70/221/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi***(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 106 del 3 maggio 2000)*

A pagina 7, considerando 7:

anziché: «a norma della direttiva 74/60/CEE⁽⁶⁾»,*leggi:* «a norma della direttiva 70/221/CEE».

La corrispondente nota a piè di pagina è soppressa.

A pagina 14, allegato I, punto 6.3.5.6:

anziché: «schermo disposto a 2 cm ± 1 cm sopra il livello del carburante»,*leggi:* «schermo disposto a 3 cm ± 1 cm sopra il livello del carburante».**Rettilifica della direttiva 2000/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2000, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali e la direttiva 96/25/CE del Consiglio relativa alla circolazione di materie prime per mangimi***(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 105 del 3 maggio 2000)*

— A pagina 37, articolo 1, punto 8:

anziché: «8) Nella versione italiana, la denominazione "mangimi" è sostituita dalla denominazione "alimenti per animali".»,*leggi:* «8) All'articolo 5, paragrafo 6, della versione italiana è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini del presente articolo, in lingua italiana la dicitura 'mangime' può essere sostituita da 'alimento per animali'.",».

DOMENICO CORTESANI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651675/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.